

SENATO DELLA REPUBBLICA
XIV LEGISLATURA

Servizio del bilancio

Nota di lettura

n. 26

A.S. n. 1562: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, recante disposizioni urgenti in materia di occupazione e previdenza". (Approvato dalla Camera dei Deputati)

Luglio 2002

INDICE

Articolo 1 (Interventi relativi a situazioni di crisi aziendale).....	pag. 1
Articolo 1-bis (Disposizioni in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria).....	pag. 5
Articolo 2 (Proroga dell'iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori delle aziende con meno di 15 dipendenti)	pag. 5
Articolo 2-bis (Disposizioni in materia di lavoratori impegnati in lavori socialmente utili).....	pag. 6
Articolo 3 (Lavoratori italiani rientrati dalla Svizzera)	pag. 7
Articolo 3-bis (Norma di interpretazione autentica in materia di assunzioni a termine)	pag. 10
Articolo 4 (Copertura finanziaria)	pag. 10

Articolo 1

(Interventi relativi a situazioni di crisi aziendale)

L'articolo dispone la proroga dell'erogazione dell'indennità di mobilità per un periodo massimo ulteriore di 36 mesi in favore dei dipendenti da aziende del settore dell'indotto petrolifero e petrolchimico del distretto di Gela-Milazzo-Priolo, licenziati fra il 29 marzo 2001 e il 31 dicembre 2003 e iscritti nelle liste di mobilità.

L'indennità nel periodo triennale di proroga viene decurtata di un ulteriore 20% rispetto all'importo già ridotto erogato al termine del primo anno di fruizione e può riguardare al massimo 630 unità di personale. Alle aziende interessate dall'intervento viene imposto l'obbligo di versare, oltre a quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, della legge n. 223 del 1991¹, una somma pari all'onere del trattamento economico di mobilità per un periodo di 6 mesi, compresi gli oneri per la contribuzione figurativa.

La RT perviene alla stima degli oneri del provvedimento considerando che si tratta di lavoratori con almeno 50 anni di età e operanti nel Mezzogiorno, beneficiari quindi in via ordinaria di 48 mesi di tutela², e ipotizzando una distribuzione lineare per mese dei licenziamenti nel periodo previsto nel testo iniziale del disegno di legge (29 marzo 2001-31 maggio 2003 : un totale di 26 mesi). Quali effetti finanziari sono valutati fino al 2006 le maggiori entrate provenienti dalle imprese interessate e, dal 2005 al 2010, le maggiori uscite attribuibili alla proroga dell'erogazione dell'indennità di mobilità.

¹ Somma pari a sei volte il trattamento mensile iniziale di mobilità spettante ad ogni lavoratore in mobilità.

² Ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 223 del 1991, l'indennità di mobilità spetta per un periodo massimo di 12 mesi, elevato a 24 per i lavoratori che hanno compiuto 40 anni e a 36 per coloro che ne hanno compiuti 50; nel Mezzogiorno, tali limiti aumentano a 36 e 48 mesi.

La quantificazione, pur corretta sulla base del testo iniziale del provvedimento, risulta incoerente rispetto al testo poi approvato dalla Camera, che prevede l'allungamento del periodo durante il quale un eventuale licenziamento dà diritto all'erogazione del trattamento di mobilità per ulteriori 36 mesi. Infatti, lo spostamento del termine finale al 31 dicembre 2003 (deciso in Commissione di merito alla Camera dei deputati) determina, sempre nell'ipotesi di una distribuzione lineare per mese dei licenziamenti, una diminuzione del numero mensile di soggetti licenziati, con l'effetto di diminuire l'onere per i primi anni della serie considerata e di aumentarlo per gli ultimi (in particolare per il 2010), pur restando invariata la spesa complessiva. Inoltre, si ritiene opportuno acquisire i dati più recenti relativi ai licenziamenti effettuati dal 29 marzo 2001 per valutare la congruità dell'ipotesi di una distribuzione lineare nella perdita del posto di lavoro da parte dei 630 soggetti interessati dalla norma.

Una disposizione analoga viene prevista dal comma 2 in favore dei lavoratori del settore tessile di aziende ubicate nelle aree di cui all'Obiettivo 1 del regolamento CE n. 1260 del 1999 che abbiano usufruito dal giugno del 1996 della cassa integrazione straordinaria e siano licenziati nel periodo dal 1°giugno 2002 al 31 maggio 2003. Rispetto al provvedimento di cui sopra, la proroga può riguardare un massimo di 120 unità e durare fino a 48 mesi. Non essendo state apportate modifiche al periodo di riferimento e non essendo rilevante acquisire il dato dei licenziamenti già effettuati e rientranti nella fattispecie prevista dalla norma in quanto limitati ad un solo mese, non si hanno osservazioni da formulare.

Il comma 5 attribuisce ai lavoratori licenziati da aziende sanitarie private, con un organico superiore a 1.500 unità e sottoposte alla procedura di

amministrazione straordinaria con cessazione dell'esercizio d'impresa ed operanti nelle aree degli Obiettivi 1 e 2 del citato regolamento CE, e per i quali sia scaduto entro il 14 maggio 2002 il trattamento di cassa integrazione straordinaria, una somma pari all'80% dell'importo massimo dell'indennità di mobilità per la durata di 24 mesi e nel limite massimo di 1.800 unità.

La RT quantifica gli effetti finanziari non tenendo conto della possibilità, prevista al comma 8, di erogazione anticipata dell'intera somma nel caso in cui il soggetto intenda intraprendere un'attività autonoma, ritenendo che l'effetto dell'anticipo sarebbe più che compensato dalla mancata corresponsione della contribuzione figurativa e degli assegni per il nucleo familiare. Al riguardo, pur non avendo osservazioni sull'efficacia di tale compensazione, si osserva che la lettera della norma non contiene elementi per l'esatta individuazione dell'entità del trattamento che verrebbe corrisposto.

La RT non risulta integrata da elementi di quantificazione delle implicazioni di carattere finanziario dei commi 4 e 6, i quali, subordinando la percezione dei sussidi in oggetto alla partecipazione di percorsi formativi organizzati da enti pubblici, se da un lato potrebbero determinare risparmi di spesa nell'ipotesi di rifiuto da parte del soggetto sussidiato, dall'altro potrebbero generare maggiori oneri legati all'organizzazione di corsi di riqualificazione professionale.

Analoghe considerazioni valgono per il comma 7, introdotto in Commissione, nella parte in cui prevede la possibilità di derogare alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione per l'affidamento di servizi pubblici a società private la cui forza lavoro sia

costituita per almeno il 40% dai lavoratori del settore sanità di cui al comma 5.

Con i commi 8-*bis* e 8-*ter* si autorizza il Ministro del lavoro e per le politiche sociali a concedere una proroga, non superiore a dodici mesi e per un massimo di ventidue unità, all'integrazione salariale straordinaria alle aziende partecipate da finanziarie pubbliche, costituite prima del 31 marzo 1998, per svolgere attività di reimpiego di lavoratori usciti dal settore siderurgico pubblico e inattive in quanto sottoposte a procedura fallimentare entro il 31 ottobre 2001. I corrispondenti oneri, stabiliti in misura non superiore a 350.000 euro, sono posti a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993.

Pur valutando positivamente il margine di discrezionalità implicito nella previsione della norma di appositi decreti ministeriali per la concessione della proroga, evidentemente modulabile alla luce delle risorse disponibili, sarebbe auspicabile che il Governo fornisse chiarimenti circa le ipotesi formulate e i dati raccolti per pervenire alla determinazione del tetto di spesa, anche considerando il piccolo incremento di soggetti sussidiabili approvato in Aula (22 in totale) rispetto a quanto previsto in Commissione (20), senza che questo abbia determinato un proporzionale ritocco del relativo onere (emendamento Cordoni 1.14).

Articolo 1-bis

(Disposizioni in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria)

L'articolo è stato inserito dalla Camera dei deputati.

Si esentano i lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale, nel caso di revoca dello stesso non dipendente da comportamenti illegittimi dei lavoratori, dall'obbligo di restituzione del *perceptum*. L'INPS recupererà le somme, indebitamente erogate a favore dei lavoratori, nei confronti dell'impresa.

Sulla norma non risultano presentati presso la Camera dei deputati elementi informativi che escludano effetti finanziari negativi sul bilancio dell'INPS.

Articolo 2

(Proroga dell'iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori delle aziende con meno di 15 dipendenti)

Il comma 1 proroga dal 31 dicembre 2001 al 31 dicembre 2002 il termine di iscrizione alle liste di mobilità per i lavoratori licenziati da imprese con meno di quindici dipendenti per motivi legati alla riduzione, trasformazione o cessazione del lavoro, stanziando la somma di 60,4 mln di euro per il 2002 per concedere ai datori di lavoro che assumano i predetti soggetti gli sgravi contributivi previsti dalla legge n. 223 del 1991.

Essendo stato eliminato l'incongruo riferimento ad uno stanziamento per il 2003 (anno non interessato dalla proroga che si propone di introdurre), nonché l'attribuzione di spese ad esercizi ormai conclusi, e trattandosi di un

tetto di spesa, non si hanno osservazioni al riguardo, in quanto la normativa vigente in materia (articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 148 del 1993) esplicitamente esclude che nella fattispecie in oggetto l'iscrizione alle liste di mobilità costituisca titolo alla percezione della relativa indennità di cui all'articolo 7 della legge n. 223 del 1991.

Il comma 1-*bis*, aggiunto in Assemblea durante la prima lettura, dispone l'iscrizione d'ufficio nelle liste di mobilità, con decorrenza dalla data del licenziamento, dei lavoratori licenziati da imprese con meno di quindici dipendenti dal 1° gennaio 2002 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, superando pertanto il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del licenziamento previsto dall'articolo 4 del decreto-legge n. 148 del 1993. Sarebbe auspicabile che il Governo fornisca indicazioni sulle implicazioni finanziarie di tale comma.

Articolo 2-*bis*

(Disposizioni in materia di lavoratori impegnati in lavori socialmente utili)

L'articolo è stato inserito durante l'esame in prima lettura.

Il comma 1 estende al 2002 la facoltà per regioni ed enti locali, in caso di carenza di organici e limitatamente alle qualifiche medio-basse, di assumere lavoratori socialmente utili, con conseguente accesso al contributo di 18 milioni di lire previsto dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2000 per ogni soggetto assunto. Alla luce delle modifiche apportate in Aula, con le quali, da un lato, si ribadisce l'obbligo per gli enti locali del rispetto delle norme limitative delle assunzioni per il perseguimento del patto

di stabilità interno (comma 2) e, dall'altro, si stabilisce un tetto di spesa di 2,789 mln di euro a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo citato (comma 3), non si hanno rilievi da formulare in proposito.

Il comma 4 attribuisce alle imprese subentranti negli affidamenti di attività finalizzate all'assorbimento di lavoratori socialmente utili il diritto di beneficiare dei connessi incentivi nei limiti degli importi residui spettanti alle imprese precedentemente affidatarie ed in rapporto al numero dei lavoratori presi in carico. Trattandosi semplicemente della sostituzione dei soggetti percettori di somme già previste e stanziare, non si ha nulla da osservare al riguardo.

Articolo 3

(Lavoratori italiani rientrati dalla Svizzera)

Si stabilisce che fino al 31 dicembre 2003 i cittadini italiani rientrati definitivamente in Italia in stato di disoccupazione che maturino il diritto a pensione, a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sulla libera circolazione delle persone³, computando anche i periodi contributivi maturati in Svizzera e secondo la normativa italiana, riceveranno detta pensione calcolata sulla base della retribuzione pensionabile italiana tenendo conto dell'anzianità contributiva maturata in Svizzera. Tale importo sarà ricalcolato, secondo la normativa comunitaria di sicurezza sociale, in *pro-rata* al compimento dei 65 anni (63-64 per le donne), quando cioè il soggetto inizierà a percepire dalla

³ Ratificato con la legge n. 364 del 2000.

Svizzera la pensione maturata sulla base della normativa ivi vigente (a carico dell'Italia e della Svizzera).

La RT stima gli oneri del provvedimento considerando la somma delle maggiori rate di pensione derivanti dalla inclusione nel calcolo della rendita dell'anzianità contributiva vantata nell'assicurazione svizzera ed erogate fino alla data del perfezionamento del diritto alla totalizzazione. Per il calcolo dell'onere si è tenuto conto delle indicazioni fornite dalla Cassa svizzera di compensazione, sulla cui base si sono formulate le seguenti ipotesi per i prossimi cinque anni :

- 1) 12.000 unità di soggetti interessati ogni anno;
- 2) 60% di soggetti con età inferiore a 60 anni, 30% con età compresa tra 60 e 64 anni, 10% con età pari o superiore a 65 anni;
- 3) un'anzianità media trasferita dalla Svizzera pari nel complesso a circa 8 anni;
- 4) una durata media del beneficio di 7,5 anni per i soggetti di età inferiore a 60 anni e di 3,5 anni per i soggetti compresi fra 60 e 64 anni;
- 5) una retribuzione media di riferimento desunta dalle informazioni disponibili.

In base a tali ipotesi si è calcolato un beneficio pensionistico medio *pro capite* per il 2002 di 1.425 euro (onere totale di 4,276 mln di euro), per il 2003 di 1.447 euro (onere totale di 12,277 mln di euro) e per il 2004 di 1.469 euro (onere totale di 26,066 mln di euro).

Stante l'esatta indicazione del numero dei soggetti interessati a partire dal 2003 (cioè, di fatto, a regime) contenuta nella tabella della RT, si ritiene di considerare il dato non una mera ipotesi ma una risultanza oggettiva. Si ritengono poi condivisibili le ipotesi in merito alla distribuzione per età dei

richiedenti, all'anzianità media trasferita dalla Svizzera e alla durata media del beneficio.

In relazione al beneficio pensionistico medio *pro capite*, valutato in 1.425 euro annui (e progressivamente crescente ad un tasso dell'1,5% circa all'anno, scontando pertanto una percentuale di incremento dell'indice del costo della vita per una famiglia di operai ed impiegati certamente inferiore al livello attuale, anche se in linea con gli andamenti programmatici contenuti nel DPEF appena presentato), si evidenzia come tale importo, maturato nel corso di 8 anni di anzianità contributiva in Svizzera e riguardante trattamenti pensionistici da erogare con il sistema retributivo di calcolo, possa ragionevolmente costituire il 20-25% della pensione complessiva del soggetto interessato, valutabile pertanto in un *range* fra i 5.700 euro (11 milioni di lire) e i 7.125 euro (13,8 milioni di lire). Poiché si tratta verosimilmente di lavoratori con retribuzioni medio-basse, come sostenuto nella stessa RT, si possono considerare le cifre appena indicate in linea con i trattamenti pensionistici italiani erogati per analoghi livelli di retribuzione. Sarebbe tuttavia auspicabile che il Governo fornisse il dato della retribuzione media di riferimento, evidentemente posto a base del calcolo, per meglio valutare la congruità dell'impianto complessivo della RT. Non si hanno altre osservazioni da formulare al riguardo.

Articolo 3-bis

(Norma di interpretazione autentica in materia di assunzioni a termine)

La norma, fornendo l'interpretazione autentica di una disposizione contenuta nel decreto legislativo disciplinante i contratti a termine, ne consente l'applicazione per le imprese che abbiano stipulato contratti di solidarietà.

La norma non riveste implicazioni di carattere finanziario.

Articolo 4

(Copertura finanziaria)

La copertura finanziaria è assicurata in parte a valere sulle entrate di cui all'articolo 1, comma 3 (versamenti all'INPS a carico delle aziende interessate), in parte a carico del Fondo per l'occupazione.

A quest'ultimo riguardo si fa presente che non risultano indicate le autorizzazioni legislative di spesa che alimentano il Fondo da ridurre; nella fattispecie, tale aspetto assume una rilevanza particolare in quanto, avendo alcuni degli oneri da coprire un'estensione fino all'anno 2011, appaiono utilizzabili solo le autorizzazioni che hanno carattere permanente o comunque un profilo temporale compatibile con la dinamica degli oneri medesimi. Anche la magistratura contabile, nel sottolineare in generale la necessità che le riduzioni di precedenti autorizzazioni di spesa diano conto dei motivi della connessa modifica dei programmi di spesa, ha ritenuto non corretta la copertura di oneri pluriennali a valere su un'autorizzazione di spesa

rifinanziata per un solo anno dalla tabella D allegata alla legge finanziaria.⁴ Va comunque tenuto presente che trattasi di un fondo incerto solo per il *quantum*, non per l'*an*.

⁴ CORTE DEI CONTI: *Relazione sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relative alle leggi pubblicate nel quadrimestre settembre-dicembre 2000*, pagg. 74-75, doc. XLVIII n. 15.